

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI DI FORMAZIONE SULLE DISCIPLINE STEM PER IL PERSONALE DOCENTE AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE STEM NELLE STUDENTESSE E NEGLI STUDENTI

“STEM UNIVERSITÀ 2024”

Art. 1

(Finalità e obiettivi dell'Avviso)

1. Il presente Avviso, in attuazione della legge 24 novembre 2023, n. 187, art.2, comma 2, è volto a promuovere l'accesso delle ragazze e delle donne alle carriere tecniche e scientifiche, che costituiscono e costituiranno sempre più in futuro un importante ambito di opportunità professionali anche a livello globale.
2. La promozione di competenze e percorsi nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e ICT tra i giovani, e, in particolare, tra le ragazze, è cruciale. Gli studenti e le studentesse devono poter diventare agenti del cambiamento digitale che stiamo vivendo e protagonisti dello sviluppo economico e sociale dell'Italia. In tale contesto, è prioritario investire nel talento femminile che può costituire una chiave di volta anche per limitare i rischi, per le donne, di trovarsi in condizioni di povertà, discriminazione e violenza.
3. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 si pone l'obiettivo di garantire l'accesso e lo sviluppo paritario delle competenze matematico-scientifiche per ridurre la disparità di genere nel mondo della scuola e, a tal fine, la priorità strategica “Competenze” intende assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline del sapere e, in particolare, in quelle matematiche e tecnico-scientifiche, rimuovendo barriere culturali e stereotipi di genere.
4. Le competenze STEM possono essere considerate come un forte acceleratore dell'*empowerment* femminile, che facilita la rimozione degli ostacoli all'accesso a percorsi educativi di base e di alto livello, come declinato a livello nazionale sia nel suddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nella citata Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026.
5. Occorre, pertanto, creare le condizioni per promuovere, sin dall'infanzia, la formazione STEM in particolare per le ragazze rispetto alle professioni di domani, per il ruolo centrale che le conoscenze/competenze in questi settori rappresenteranno nella costruzione del futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile, salute, intelligenza artificiale), anche al fine di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi rispetto alle discipline STEM nonché favorire lo sviluppo di una maggiore

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche.

6. Per tali finalità, si ritiene opportuno intensificare ulteriormente la collaborazione tra i diversi attori istituzionali, nel rispetto delle specifiche competenze, per una più efficace promozione e realizzazione delle iniziative finalizzate a stimolare e sensibilizzare l'interesse verso le discipline STEM da parte di studentesse e studenti.
7. Con il presente Avviso, in particolare, anche sulla base dei positivi risultati dei precedenti Avvisi del Dipartimento per le pari opportunità in tema di promozione delle discipline STEM, si intende promuovere un'azione di sistema di carattere sperimentale, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di percorsi di co-progettazione, su base biennale, tra le Università e le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, volte a rafforzare le competenze STEM delle studentesse e degli studenti attraverso il potenziamento e l'innovazione delle metodologie e delle strategie didattiche in tale ambito.
8. Le proposte progettuali dovranno prevedere azioni di formazione, di durata biennale a partire dall'anno scolastico 2025-2026, rivolte al personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, con l'obiettivo di fornire strumenti, strategie e approcci didattici innovativi per aumentare l'efficacia dell'insegnamento STEM e stimolare l'interesse degli studenti.

Art. 2

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione delle proposte progettuali di cui all'art. 1, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), ripartito con riferimento a ciascuna macro-ripartizione territoriale: per il Centro Nord 2.400.000,00 euro (duemilioni quattrocentomila/00) e per il Sud e Isole 1.600.000,00 euro (unmilione seicentomila/00), a valere sulle risorse del Cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri stanziato per l'esercizio finanziario 2024 e seguenti.
2. La richiesta di finanziamento per ciascuna proposta progettuale, della durata massima di due anni, dovrà essere compresa tra il limite minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) e il limite massimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale potrà coprire fino all'intero costo della proposta.
3. Le macro-ripartizioni sono così articolate: la macro-ripartizione Centro-Nord comprende le Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Marche; Toscana; Umbria, Lazio; la macro ripartizione Sud e Isole (Mezzogiorno) comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 3

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali devono riguardare l'organizzazione e la realizzazione, sulla base di accordi tra le Università e gli istituti scolastici, di corsi di formazione nelle discipline STEM, della durata di almeno 14 ore ciascuno (incluse eventuali esperienze di laboratorio), da somministrare al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado al fine di potenziare e di innovare la metodologia e le strategie didattiche in tali discipline. Le attività formative potranno svolgersi sia presso le sedi delle Università, sia presso le sedi degli istituti

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

scolastici.

2. Le proposte progettuali mirano, altresì, a potenziare le competenze dei docenti per supportare gli studenti e le studentesse nella scelta del percorso di studio, a partire dalle loro aspirazioni e dalle competenze richieste dal mondo del lavoro nei settori ad alta occupabilità. Nell'ambito delle proposte progettuali, i corsi hanno l'obiettivo ultimo di:
 - a. rafforzare una didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata da metodologie innovative - anche a carattere sperimentale - di apprendimento del metodo scientifico;
 - b. promuovere la consapevolezza delle competenze richieste dal mondo del lavoro, la conoscenza delle possibili future professioni e dei possibili sbocchi occupazionali, e il collegamento tra questi e le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti e dalle studentesse.
3. I corsi dovranno essere tenuti da personale docente e ricercatori universitari, nonché da esperte ed esperti di elevata qualificazione nelle discipline STEM.
4. Ciascuna proposta progettuale dovrà, inoltre, rispettare i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
 - a. le attività indicate all'interno della proposta progettuale dovranno svolgersi a partire dall'anno scolastico 2025 – 2026;
 - b. le attività devono essere promosse da una o più Università con corsi di studio attivi nella disciplina oggetto della proposta;
 - c. nel percorso di co-progettazione dovrà essere coinvolto un numero congruo di istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado; il percorso dovrà comunque coinvolgere almeno due istituzioni scolastiche, una di primo e una di secondo grado.

Art. 4

(Requisiti dei soggetti proponenti)

1. Possono presentare domanda di contributo, ai sensi del presente Avviso, in forma singola o associata, esclusivamente le Università e le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex l. 243/1991, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche.
2. Ciascuna Università può presentare un numero massimo di 1 (un) progetto in qualità di capofila ed essere associato al massimo con un altro progetto.

Art. 5

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

1. Le proposte progettuali devono essere trasmesse entro e non oltre le ore **18.00 del 15 marzo 2025** esclusivamente via PEC all'indirizzo: avvisostem2024@pec.governo.it, a pena di irricevibilità. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "STEM2024" e la denominazione del soggetto proponente.
2. Per accedere al finanziamento, di cui al presente Avviso, la domanda, unitamente alla documentazione di cui ai commi 5 e 6, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con firma in corso di validità, e deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila responsabile.

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale: <https://pariopportunita.gov.it> sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.
4. Il Dipartimento non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC.
5. Il messaggio PEC deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente o del capofila, redatta utilizzando lo schema di cui al **Format 1** che fa parte integrante del presente Avviso. In caso di partecipazione in forma associata, i proponenti si devono impegnare, all'atto della domanda, a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o in altre forme di associazione secondo i rispettivi ordinamenti a seguito dell'ammissione al finanziamento del progetto; in tal caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare l'intenzione di costituire l'ATS e indicare il soggetto Capofila sin dal momento della presentazione del progetto.
 - b) dichiarazione sottoscritta digitalmente di cui al **Format 2**, che fa parte integrante del presente Avviso, resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso ATS, del capofila e l' idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare la scheda di progetto con il relativo piano finanziario sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente o, in caso di ATS, del capofila, redatta utilizzando la scheda progettuale, di cui al **Format 3**, che fa parte integrante del presente Avviso. La scheda progettuale dovrà illustrare il progetto in un massimo di 10 pagine, ad esclusione del piano finanziario, carattere Times New Roman 12, spaziatura 1,5. Le pagine eccedenti la decima non saranno esaminate ai fini della valutazione.
7. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it>, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.

Art. 6

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica dell'ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla valutazione dei progetti e procede alla trasmissione alla Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 7 del presente Avviso.
2. Non potranno essere in ogni caso ammesse le domande contenenti proposte progettuali che hanno usufruito o usufruiscono di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

3. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda, il Responsabile del procedimento applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990.

Art. 7

(Commissione di valutazione)

1. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono valutate da una apposita Commissione istituita con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità. Della Commissione fanno parte anche rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione e del merito, con l'eventuale ausilio di esperti dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. La Commissione può svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
3. La Commissione esamina i singoli progetti, attribuendo loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 8, effettuando la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti. All'esito dell'esame, la Commissione redige un verbale con i punteggi assegnati.
4. Sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse rese disponibili con il presente Avviso, i progetti che raggiungono un punteggio minimo di 70 punti su 100. All'esito delle valutazioni effettuate, la Commissione redige una graduatoria per ciascuna delle macro-ripartizioni, collocando i progetti in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito. Le due proposte di graduatorie sono sottoposte all'approvazione del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
5. Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità approva le graduatorie con proprio decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, che ha valore di pubblicità a tutti gli effetti di legge.
6. Il finanziamento è concesso nell'ordine determinato dalla graduatoria di merito dei progetti pervenuti. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
7. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, collocandosi alla fine della relativa graduatoria, e non vi sia la possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procede all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i tramite sorteggio in seduta pubblica.
8. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvede allo scorrimento della graduatoria. La rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario deve essere comunicata espressamente con nota firmata dal legale rappresentante da inviare all'indirizzo di posta PEC **avvisostem2024@pec.governo.it**.
9. Il Dipartimento, in caso di disponibilità di ulteriori risorse, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie.
10. Il Dipartimento, a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui al comma 5, si riserva, altresì, la facoltà di procedere ad una diversa ripartizione delle risorse tra le due graduatorie, qualora residuassero somme non utilizzate.

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 8

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Ai fini dell'esame e dell'ammissione al finanziamento dei progetti, i criteri generali e i relativi punteggi sono distribuiti come segue:

Descrizione dei criteri	Punteggio massimo
1. Qualità della proposta progettuale	35
<i>Qualità tecnica e chiarezza delle attività progettuali, degli obiettivi specifici, della metodologia, della pianificazione delle attività, dell'organizzazione, dei risultati attesi e della replicabilità</i>	15
<i>Pertinenza delle azioni proposte e coerenza dei contenuti in termini di rispondenza delle attività e delle metodologiche individuate rispetto agli obiettivi dell'Avviso</i>	10
<i>Modalità di coinvolgimento dei destinatari</i>	5
<i>Congruità, pertinenza e sostenibilità del piano finanziario rispetto agli obiettivi e alle attività progettuali</i>	5
2. Caratteristiche del soggetto proponente e/o del partenariato	20
<i>Esperienza maturata dal soggetto proponente e/o dal partenariato, anche in attuazione di collaborazione con scuole/enti/istituzioni in relazione alle attività previste dal presente Avviso e all'ambito STEM</i>	15
<i>Conoscenza del contesto di riferimento e del territorio in cui si realizza l'intervento</i>	5
3. Risorse umane coinvolte	20
<i>Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione e composizione del gruppo di lavoro anche in relazione alla parità di genere, complementarità del gruppo)</i>	10
<i>Competenze professionali specifiche nell'ambito STEM</i>	10
4. Innovatività ed efficacia	25
<i>Previsione di strumenti volti a potenziare l'impatto dell'intervento proposto soprattutto in riferimento a metodologie e strumenti innovativi, anche a carattere sperimentale, per gli obiettivi specifici dell'Avviso</i>	10
<i>Previsione di attività mirate a promuovere l'accesso alle materie STEM da parte delle studentesse</i>	5
<i>Previsione di indicatori qualitativi e quantitativi tesi a verificare gli effetti delle azioni proposte</i>	10
TOTALE	100

Art. 9

(Costi ammissibili)

1. Sono ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute per:
- personale interno ed esterno;
 - spese generali (spese di funzionamento, compreso il personale interno non adibito alle attività progettuali, coordinamento, progettazione, spese amministrative e di segreteria);

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- c) materiale inventariabile di progetto (sia presso le Università, sia presso le istituzioni scolastiche);
 - d) materiali di consumo e forniture attinenti al progetto (sia presso le Università, sia presso le istituzioni scolastiche).
2. Non sono ritenute ammissibili le spese e i costi:
- a) forfettari o autocertificati;
 - b) relativi ad attività a carattere esclusivamente di ricerca o per l'organizzazione di convegni;
 - c) per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato;
 - d) sostenuti prima della sottoscrizione della Convenzione e dell'avvio del progetto, fatta eccezione per le spese relative alla costituzione dell'ATS;
 - e) che non diano luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a disposizione delle attività progettuali);
 - f) eccedenti rispetto al finanziamento ammesso.

Art. 10

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto a sottoscrivere con firma digitale, a pena di ammissibilità, la Convenzione che dovrà essere restituita all'Amministrazione entro il termine di 20 giorni dalla data di invio. Nella Convenzione dovrà essere indicato anche il CUP, il codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dall'art.41, comma 1, decreto-legge n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020 e delibera CIPE n.63/2020.
2. L'avvio e la conclusione delle attività progettuali dovranno avvenire nei termini indicati nella Convenzione. Le attività potranno essere avviate soltanto a seguito del perfezionamento della Convenzione stessa.
3. Eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione delle attività progettuali possono essere concesse su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento.
4. La richiesta di proroga, debitamente motivata, deve in ogni caso pervenire al Responsabile del procedimento all'indirizzo PEC avvisostem2024@pec.governo.it e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione può avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Eventuali modifiche progettuali, che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto ammesso al finanziamento e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 30 giorni di anticipo all'indirizzo di posta PEC avvisostem2024@pec.governo.it rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprime il proprio eventuale diniego motivato.
6. Sono ammessi adeguamenti finanziari nel rispetto delle attività progettuali con le seguenti regole:
 - senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento se l'adeguamento finanziario avviene all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel piano finanziario;

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

- previa comunicazione al Dipartimento se l'adeguamento finanziario avviene entro il limite del 10% tra macro-voci di spesa differenti;
 - previa autorizzazione da parte del Dipartimento se l'adeguamento finanziario richiesto è superiore al 10%.
7. I finanziamenti saranno erogati in tre *tranches*, di cui la prima, a titolo di anticipo, nella misura del 40%, la seconda nella misura del 30% del finanziamento e la terza, a saldo, nella misura massima del 30%, a conclusione delle attività.
 8. La prima *tranche* sarà corrisposta previa formale richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente, corredata dalla presentazione di un progetto esecutivo e dalla comunicazione della data di avvio delle attività progettuali. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, va presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario.
 9. Fatta eccezione per i progetti presentati da soggetti di natura pubblica (in qualità di capofila nel caso di progetti da realizzare in forma associata), il pagamento della prima *tranche* del finanziamento è subordinato, oltre a quanto richiesto nel comma 8, anche alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del 30% dell'importo oggetto di finanziamento. La fideiussione, da presentarsi a corredo della richiesta di anticipo del 30%, dovrà essere rilasciata da una primaria compagnia assicurativa o da un istituto bancario, ovvero da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB). La fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e, comunque, fino alla dichiarazione di svincolo da parte del DPO.
 10. La seconda *tranche*, pari al 35% dell'ammontare complessivo del finanziamento concesso, sarà corrisposta, previa formale richiesta firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da:
 - a) una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte (SAL), nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento;
 - b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, con allegati i giustificativi delle stesse che devono essere almeno pari al 40% del totale del contributo concesso.
 11. Il pagamento del saldo del finanziamento è subordinato all'invio di formale richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura delle attività progettuali, la quale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione finale delle attività realizzate, soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento, nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato tale da dimostrare l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo e la frequenza dei corsi, da parte di ciascun partecipante, per almeno il 70 per cento delle ore programmate;
 - b) rendicontazione complessiva delle spese sostenute e quietanzate, redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nel piano finanziario e nella domanda di cui all'articolo 5, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle voci di spesa indicate nel piano finanziario e nella domanda di cui all'articolo 5.
 12. I pagamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo di regolarità della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, ivi inclusa la regolarità contributiva e

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

fiscale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche per accertare l'effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.

13. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle fatture e delle copie delle spese quietanzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
14. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, in caso di parziale realizzazione del progetto, non imputabile al beneficiario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una rimodulazione delle somme dovute, avendo riguardo alle caratteristiche e allo stato di avanzamento delle attività progettuali, nonché agli obiettivi eventualmente raggiunti.
15. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica certificata, avvisostem2024@pec.governo.it in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Art. 11

(Revoca del contributo)

1. L'Amministrazione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in un'irregolarità oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la ripetizione delle somme. Fatta eccezione per i soggetti di natura pubblica, si procederà all'escussione della fideiussione.
2. L'Amministrazione può revocare, altresì, il contributo finanziario concesso a norma di quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies*, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa relativa al progetto e alle sue attività, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo deve essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 13

(Privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
3. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata pariopportunita@mailbox.governo.it.
4. L'invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 14

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite PEC all'indirizzo avvisistem2024@pec.governo.it indicando nella voce "Oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Art.15

(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano.

Cons. Laura Menicucci